

**Regolamento per l'iscrizione nel Registro
dei CERTIFICATORI ENERGETICI
Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127**

Art. 1

Il Certificatore Energetico (CE) è il tecnico, esperto in materia di energetica edilizia, di impianti termici e di utilizzo di fonti di energia rinnovabili e assimilate, abilitato tramite appositi corsi di formazione allo svolgimento delle attività e funzioni di verifica e controllo previste nella Sezione IV della Legge 72/2008 .

Il Certificatore Energetico verifica la conformità alle prescrizioni normative della prestazione energetica di un edificio; tale certificazione è effettuata in maniera indipendente.

Art. 2

Presso la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino (di seguito C.C.I.A.A.) è istituito il **Registro dei Certificatori Energetici**.

Il Registro dei Certificatori Energetici è diviso nelle seguenti due sezioni:

- a) sezione in cui sono iscritti i liberi professionisti, i lavoratori subordinati ed i titolari di patente d'esercizio;
- b) sezione in cui sono iscritte le imprese, singole ed associate, pubbliche e private.

Art. 3

L'iscrizione nel Registro, previa compilazione di apposito modulo, è disposta dal Responsabile dello Sportello per l'Energia su istanza dell'interessato, presentata allo Sportello per l'Energia, alla quale devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di seguito specificati o l'autocertificazione del possesso dei medesimi, laddove previsto dalla normativa vigente in materia di certificazione sostitutiva:

- a) residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) assenza di condanne passate in giudicato relative a:
 - 1) misfatti per i quali sia stata comminata la pena della prigionia e/o dell'interdizione dai pubblici uffici e servizi o da professione ed arte per un periodo superiore a due anni;
 - 2) misfatti contro la Pubblica Amministrazione, contro la giustizia pubblica, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica e contro il patrimonio;
- d) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
- 2) diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
- 3) diploma di geometra o perito industriale;

e) superamento dell'esame previsto all'articolo 5 del D. D. 127/2009;

f) non titolarità di pensione erogata da sistema previdenziale pubblico obbligatorio.

Viene inoltre allegata l'attestazione del versamento della quota annuale di iscrizione sul conto corrente intestato alla C.C.I.A.A..

Il Responsabile dello Sportello per l'Energia, verificato il possesso dei requisiti di cui sopra sulla base della documentazione presentata, trasmette alla C.C.I.A.A. i dati anagrafici del richiedente per l'iscrizione.

La C.C.I.A.A., ricevuti i suddetti dati, provvede all'iscrizione al Registro entro trenta giorni dalla presentazione della domanda corredata della documentazione completa.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per gli iscritti di cui all'art. 2, comma a) del presente Regolamento, sul Registro vengono annotati i seguenti dati: nome e cognome, recapito telefonico, numero di iscrizione al Registro e data.

Art. 4

Il Registro viene aggiornato, riportando le nuove iscrizioni, le cancellazioni e le sospensioni, con cadenza almeno trimestrale.

Il Registro è disponibile sul sito internet della C.C.I.A.A.

Art. 5

L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di Certificatore Energetico.

Art. 6

L'iscrizione in apposita sezione del Registro da parte delle imprese, previa compilazione di apposito modulo, è disposta dal Responsabile dello Sportello per l'Energia su istanza dell'interessato, presentata allo Sportello per l'Energia, alla quale devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di seguito specificati o l'autocertificazione del possesso dei medesimi, laddove previsto dalla normativa vigente in materia di certificazione sostitutiva:

- a) sede nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A.;

c) patente di esercizio attiva o, per gli Enti Pubblici, competenze fissate per legge o decreto che prevedano la possibilità di svolgere l'attività di certificazione energetica;

d) avere almeno un soggetto, lavoratore dipendente oppure titolare della patente d'esercizio, iscritto nella sezione del Registro dei Certificatori Energetici prevista all'articolo 2, comma 2, lettera a) del D. D. 127/2009.

Viene inoltre allegata l'attestazione del versamento della quota annuale di iscrizione sul conto corrente intestato alla C.C.I.A.A..

Il Responsabile dello Sportello per l'Energia, verificato il possesso dei requisiti di cui sopra sulla base della documentazione presentata, trasmette alla C.C.I.A.A. i dati anagrafici dell'impresa richiedente per l'iscrizione.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per gli iscritti di cui all'art. 2, comma b) del presente Regolamento, sul Registro vengono annotati i seguenti dati: denominazione sociale, sede, recapito telefonico, numero di iscrizione al Registro e data.

Art. 7

Soggetti non residenti e imprese non aventi sede in territorio possono iscriversi al Registro in specifiche sottosezioni.

I soggetti non residenti devono essere abilitati in altri Stati o Regioni con i quali esista reciprocità di trattamento e aver sostenuto positivamente un colloquio sulla normativa sammarinese in materia di energie rinnovabili, avanti l'apposita Commissione di cui all'art.5, comma 3, del D. D. 127/2009.

Le imprese non aventi sede in territorio devono essere regolarmente iscritte in appositi Registri delle Imprese e avere almeno un soggetto iscritto nella sottosezione di cui sopra.

Art. 8

Ogni soggetto, persona fisica, iscritto al Registro di cui all'art.2, comma a) del presente Regolamento, è tenuto al versamento di un contributo annuo di euro 100, salvo il caso in cui il soggetto non sia dipendente o titolare di impresa iscritta nel Registro, nel qual caso il contributo sarà unico di 150 euro e a carico della sola impresa.

I contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo vanno versati tramite bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla C.C.I.A.A., prima dell'iscrizione o rinnovo al Registro.

Il versamento per il rinnovo dell'iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 28 febbraio.

Il contributo, indipendentemente da quando è versato, ha comunque validità per l'anno solare.

Gli importi dei contributi di cui sopra possono essere aggiornati dalla C.C.I.A.A., che darà notizia agli iscritti della suddetta variazione mediante pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito Internet.

La variazione del contributo avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Il mancato pagamento della quota di iscrizione al Registro comporta la sospensione o la cancellazione secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 1-c) e 7, comma 1-a) del D.D. 127/2009.

Art. 9

Gli iscritti non residenti sono tenuti a ripresentare annualmente allo Sportello dell'Energia la certificazione attestante la iscrizione nel Registro di residenza e la reciprocità di trattamento .

Art. 10

Il Responsabile dello Sportello per l'Energia dispone la sospensione dell'iscrizione al Registro dei C.E. che si trovano nella condizione di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 del D.D. 127/2009.

Gli iscritti possono richiedere al Responsabile dello Sportello per l'Energia la sospensione volontaria fino al massimo di un anno.

Avverso ai provvedimenti assunti dal Responsabile dello Sportello per l'Energia è ammesso, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ricorso all'Autorità, che si pronuncia nei 30 giorni successivi.

I provvedimenti dell'Autorità sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Tribunale Unico – Sezione Giurisdizione Amministrativa, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

I provvedimenti sono comunicati dal Responsabile dello Sportello per l'Energia, a mezzo raccomandata a.r., alla C.C.I.A.A. la quale informa gli interessati e provvede all'aggiornamento del Registro che si renda necessario quale conseguenza della sospensione.

Art. 11

Il Responsabile dello Sportello per l'Energia dispone la cancellazione dal Registro qualora i soggetti si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.D. 127/2009, dandone immediata comunicazione alla C.C.I.A.A. ed all'interessato.

Avverso ai provvedimenti assunti dal Responsabile dello Sportello per l'Energia è ammesso, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ricorso all'Autorità, che si pronuncia nei 30 giorni successivi.

I provvedimenti dell’Autorità sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Tribunale Unico – Sezione Giurisdizione Amministrativa, ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.

I provvedimenti sono comunicati dal Responsabile dello Sportello per l’Energia, a mezzo raccomandata a.r., alla C.C.I.A.A. la quale informa gli interessati e provvede all’aggiornamento del Registro che si renda necessario quale conseguenza della revoca.

Art. 12

I soggetti cancellati dal Registro dei Certificatori Energetici possono esservi reinscritti solo se siano decorsi tre anni dal provvedimento e, qualora la cancellazione sia avvenuta per la perdita del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.D. 127/2009, sia stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

Art. 13

Le comunicazioni fra il Responsabile dello Sportello per l’Energia e la C.C.I.A.A. possono avvenire per posta ordinaria o tramite posta elettronica, all’infuori dei casi in cui la normativa richiede espressamente l’invio tramite Raccomandata a.r.

Art. 14

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nel D.D. 127/2009 e le vigenti norme legislative.

Allegati: Modulo Sezione A – CERTIFICATORE ENERGETICO – Persone Fisiche

Modulo Sezione B – CERTIFICATORE ENERGETICO – Persone Giuridiche

San Marino, 28 settembre 2010